

di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi” ;

considerato che la sopraccitata D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 demanda alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della D.G.R. stessa, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e le istruzioni operative;

vista la DD n. 272 del 12.05.2020 con la quale è stato approvato il bando per la richiesta di contributi da parte dei Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali;

visto che la sopra citata DD n. 272 del 12.05.2020 disponeva che la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni poteva avvenire a partire dalla data di pubblicazione sul B.U. della Determinazione stessa fino al 19.06.2020.;

preso atto del fatto che l'epidemia da Coronavirus recentemente insorta, oltre che una drammatica crisi sanitaria, ha determinato il blocco del movimento delle persone e delle attività lavorative, ivi comprese le attività amministrative dei comuni interessati al bando approvato con la sopra citata DD n. 272 del 12.05.2020;

tenuto conto della nota in data 12.06.2020 a firma del sindaco del comune di Lagnasco in nome dell'aggregazione "Tavolo frutta Monviso", pervenuta via pec in data 15.06.2020 con prot. n. 12962, relativa alla richiesta di una proroga alla presentazione delle domande ai sensi del bando approvato con la sopra citata DD n. 272 del 12.05.2020;

considerato che alla data del 17.06.2020, a due giorni dal termine di presentazione, non risulta pervenuta al Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed Energia rinnovabile alcuna domanda;

ritenuto opportuno concedere una proroga al termine di presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni del Piemonte, relativamente alla realizzazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi, stabilendo i termini di tale periodo;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33 / 2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la L.R. n. 7/2001;

DETERMINA

- di prorogare il periodo di presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni del Piemonte, relativamente alla realizzazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi;
- di stabilire che il termine di presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni è il 15 luglio 2020.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Moreno Soster

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Legge regionale 12 del 13.06.2016. D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 – D.D. n. 272 del 12.05.2020 - Bando 2020 per la richiesta di contributi da parte dei Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali – Proroga dei termini di presentazione domande.

Vista la legge regionale n. 12 del 13.06.2016 “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, che è stata pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016;

considerato che l’articolo 2 della citata legge ha inserito nella L.R. 56/1977 l’articolo 25 bis, che prevede “secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l’esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l’installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno) e disponendo che interventi realizzati da Enti Locali o da associazioni convenzionate con gli Enti Locali medesimi possono prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati);

tenuto conto che con l’articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni, ad essi convenzionate, per la realizzazione degli interventi sopra citati;

considerato che l’art. 3, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 12 del 2016, prevede che “In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all’articolo 25 bis, comma 5 della L.R. 56/1977, come inserito dall’articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziata nella medesima missione e nel medesimo programma”;

vista la D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 relativa a “Legge regionale 12/2016. Approvazione, per l’anno 2020, dei criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi